



Open day I PROCESSI TELEMATICI E L'INNOVAZIONE DIGITALE

Nicola Stellato Dirigente Corte Appello Milano

La riforma del processo civile e le modifiche del SICID. La digitalizzazione e la archiviazione sostitutiva. Impatto sulle cancellerie.



I PROCESSI TELEMATICI E L'INNOVAZIONE DIGITALE



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-SA](#)

Corte Appello
Milano



Transizione digitale

Un momento cruciale

Nell'arco del 2023 saranno attuati tutti gli interventi volti alla gestione elettronica obbligatoria dei documenti e alla completa digitalizzazione dei procedimenti civili.

[Questa foto](#) di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)

1. Documenti digitali e depositi telematici
2. Quali opportunità con il nuovo regolamento DM 110 2023?
3. Il passaggio ad altro grado del giudizio
4. Verso il Fascicolo Unico Digitale
5. Processo telematico, pagamenti telematici
6. Riforma Cartabia e modifiche evolutive Sicid
7. PNRR, PCT e Archiviazione Digitale
8. Archivi Digitali e PCT- Problemi e Prospettive



Digitalizzazione e archiviazione

Di cosa parliamo



Documenti digitali e depositi telematici

Un vero cambiamento?

RIFORMA CARTABIA - NORME SUI DEPOSITI TELEMATICI

Tit. V ter disp att cpc

Capo I (Degli atti e dei provvedimenti),

Capo II (Della conformità delle copie agli originali)

Capo III (Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)

Atti del giudice e del PM

- Art. 196 quater disp att cpc prevede l'obbligatorietà del deposito esclusivamente telematico di tutti gli atti processuali ... il Giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

I risvolti

- Il fascicolo cartaceo diventa eventuale. Soltanto gli atti e i documenti analogici per i quali è stato eccezionalmente effettuato il deposito sono raccolti e conservati ... secondo le modalità previste dall'art. 36 disp. att. c.p.c., e fermo .. l'art. 22, c. 4-bis, del CAD.

Quali opportunità con il nuovo regolamento DM 110 2023?

Una svolta decisiva verso la transizione digitale



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-SA-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Le opportunità del nuovo regolamento di cui al DM 110 del 2023

Regolamento per la definizione dei **criteri di redazione**, dei **limiti** e degli **schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo**, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Gli schemi informati di cui all'art. 8

- Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall'articolo **11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n.44**, e sono corredati dalla compilazione di **schemi informatici** conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto.
- Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le **informazioni strutturate** nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2.

L'osservatorio permanente di cui all'art. 10

- E' istituito un osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo. **L'osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell'aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale.**



Il passaggio ad altro grado del giudizio

Un mutamento radicale

Gli adempimenti nel passaggio ad altro grado del giudizio

L'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l'ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporta l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168 e 169 c.p.c., artt. 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c.?

Onere dell'avvocato

- Al momento dell'iscrizione dell'impugnazione il professionista deve inserire i dati relativi al procedimento di primo grado al fine di consentire l'acquisizione del fascicolo telematico di primo grado contenente il fascicolo d'Ufficio e tutti gli atti e documenti di parte depositati.

Onere della cancelleria

- Verifica della corrispondenza dei dati inseriti con il provvedimento impugnato: in caso di errore vanno modificati i dati originariamente inseriti dal difensore.
- E' fondamentale l'informazione e il confronto con il professionista soprattutto nei casi di:
- Cambio di numerazione dei fascicoli (es migrazione da Sigma a SICID Minorenni nel processo minorile)
- Individuazione del sotto procedimento impugnato in un registro diverso da quello in cui si va ad incardinare l'appello (es: Procedimento Unitario della Crisi impresa SIECIC)



Verso il Fascicolo Unico Digitale

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)

Fascicolo Digitale – Verso il fascicolo Unico

Cass SS.UU. 4835/23 sul principio dell'acquisizione della prova alla luce della “trasmissione” del fascicolo informatico nel PCT.

Il fascicolo di parte al tramonto


- «Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti – prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo –, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo...spiegando una efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio»

I risvolti organizzativi

- A partire dal 02/01/2023, la Corte d'Appello di Milano ha disposto che non venga più effettuata, al momento dell'iscrizione del fascicolo di impugnazione, la richiesta del fascicolo d'ufficio cartaceo del primo grado. L'acquisizione del fascicolo di primo grado con le produzioni di parte avverrà solo in via telematica. Il cambiamento è stato radicale. Nessun trasferimento di fascicoli cartacei è più necessario dai Tribunali del Distretto a Milano.

Le novità in tema di pagamenti telematici

Anche la Giustizia nel circuito dei sistemi di pagamento della PA



Processo telematico, pagamenti telematici

La riforma ha razionalizzato e semplificato le modalità di pagamento delle spese di giustizia, con un chiaro favore per quelle telematiche attraverso **la piattaforma PagoPA**, già utilizzata per i pagamenti alle altre pubbliche amministrazioni, che consente una più efficace gestione dei versamenti

Contributo unificato: le nuove regole

- **l'art. 192 del T.U. Spese di giustizia** stabilisce ora al **c. 1** che il contributo unificato “è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, quindi tramite sistema PagoPA.

Le conseguenze dell'inosservanza

- **c. 1-bis** “Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al **comma 1 non libera la parte** dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di **rimborso** deve essere proposta, a pena di decadenza, entro **trenta giorni** dal predetto pagamento”

Processo telematico, pagamenti telematici

Anticipazioni forfettarie e notifiche a richiesta di parte

Novità per la c.d. marca da 27 euro

- Il nuovo art. 30 del T.U. spese di giustizia dispone che detta anticipazione va versata con “le modalità di cui all'articolo 197, comma 1-bis”, che prevede il pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte “tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, quindi il solito sistema **PagoPA**, “a decorrere dal 1° giugno 2023”.

e per le notifiche a richiesta di parte

- Per la marca da 27 era l'obbligo era in vigore già prima, in virtù della legge 14/2023 di conversione del D.L. Milleproroghe che ha esteso la vigenza dell'art. 221 c. 3 D.M. 34/2020.
- Quanto ai pagamenti telematici tramite PagoPA delle notifiche a richiesta di parte, il cui obbligo come detto è scattato dall'1/6 u.s., al momento non risultano pienamente operativi.

Processo telematico, pagamenti telematici

Diritti di copia e notifiche d'ufficio

Obbligatorio Pago PA

- Il novellato art. 196 T.U. spese di giustizia stabilisce che **“Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”**, il consueto **PagoPA**.

Per il solo processo civile

- Con **provvedimento del 21/2/2023 e con circolare del 21 marzo 2023, il Ministero** ha chiarito che detta modalità di pagamento telematico dei diritti di copia e di certificato è obbligatoria **per il solo processo civile**, mentre per quello penale rimane al momento facoltativa per gli uffici giudiziari già abilitati, potendo essere assolto ovunque anche mediante contrassegni Lottomatica.

Processo telematico, pagamenti telematici

Sistemi telematici di pagamento ammessi


Le opzioni

- i pagamenti telematici, obbligatori o facoltativi, devono avvenire **a mezzo della piattaforma PagoPA, direttamente**, con generazione di un **avviso** oppure tramite integrazione nei **Punti d'Accesso** e quindi nei software comunemente utilizzati per il deposito telematico, se muniti della relativa funzione

I sistemi di pagamento non ammessi

- Non possono più essere utilizzati **la marca Lottomatica o il modello F23.**
- L'art. 192 c. 2 T.U.S.G. prevede che **il pagamento del CU non in conformità alle modalità telematiche consentite non liberi dall'obbligo.**
- Analoga previsione **non si rinviene per il pagamento delle altre spese**, anche se le modalità telematiche sono agevolate per gli avvocati e, con la generazione dell'**avviso**, per i clienti.

Riforma Cartabia e modifiche evolutive Sicid



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)

Riforma Cartabia e modifiche Evolutive Sicid - (Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale)

Traslazione degli oggetti “Famiglia” e “Persone” dal registro VG al registro CC

- Rito semplificato
- Nota informativa e di M_DG Corte d'Appello di MILANO prot. 27/06/2023.0007609.U.
- Cass. Civile Ord. Sez. 6 n. 21249 del 2021: «ai fini della verifica della tempestività, il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la **ricevuta di consegna** da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia».

Busta telematica

- Impossibilità tecnica di traslare una busta telematica da un registro all'altro:
- **OGGI** è inevitabile il rifiuto della busta
- **DOMANI** è auspicabile una soluzione tecnica che permetta di trasferire d'ufficio la busta pervenuta da un registro all'altro dello stesso Ufficio Giudiziario in osservanza alle regole sulla competenza.

Riforma Cartabia e modifiche Evolutive Sicid

Registrazione Audiovisiva dell'ascolto del Minore

- **Art. 473-bis 5:**
- l'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età...Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

Criticità non risolte

- 1. Acquisizione della **registrazione al fascicolo telematico e sua consultabilità**
- 2. Applicazione delle **norme sulla privacy e riservatezza** impongono la necessità/opportunità di evitare che alcuni atti contenenti dati sensibili possano essere conosciuti da una o più parti

PNRR PCTE ARCHIVIAZIONE DIGITALE



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)

PNRR PCT E ARCHIVIAZIONE DIGITALE

Stato dell'arte

- Massiccia digitalizzazione degli atti cartacei: con il progetto PNRR di digitalizzazione dei fascicoli civili ad oggi la Corte ha reso interamente digitali più di 20.000 procedimenti iscritti dal 2016 ad oggi. Sono stati stanziati fondi per procedere alla completa digitalizzazione di tutti fascicoli iscritti, definiti o pendenti in Italia dal 1 luglio 2016 sino al 2026.

Nuove prospettive

- Possibilità di consultare gli atti processuali da remoto: i fascicoli interamente digitalizzati possono essere consultati da avvocati, giudici e cancellieri evitando movimentazioni ed accessi agli archivi tradizionali
- Gestione e lo scarto dei fascicoli ibridi: la Riforma Cartabia (art. 196-septies disp. att. cpc - D.M. 3 maggio 2023) apre la strada alla possibilità di non conservare gli atti cartacei scansionati e certificati conformi agli originali.

Lo stato di avanzamento della digitalizzazione PNRR presso la Corte d'Appello

CLASSIFICA NAZIONALE AL 15 OTTOBRE									
Lotto	CISIA	Sede	Obiettivo 31/12/2023	Fascicoli attestati dagli Uffici Giud. rilevati al 15/10/2023	di cui computabili	Incremento % rispetto al 15/09/2023	% avanzamento fascicoli attestati e computabili al 15/10/2023 rispetto all'obiettivo 31/12/2023	Posizione in classifica	vs 15 settembre
10	Napoli	Corte d'Appello di Taranto (sez. distaccata di Lecce)	936	3.773	3.773	72%	403%	1	↑ +1
14	Palermo	Corte d'Appello di Cagliari	1.074	3.857	3.854	31%	359%	2	↑ +1
14	Palermo	Corte d'Appello di Sassari (sez. distaccata di Cagliari)	740	2.559	2.558	5%	346%	3	↓ -2
13	Palermo	Tribunale di Sciacca	4.755	13.867	11.949	13%	251%	4	→ =
5	Roma	Tribunale di Arezzo	13.571	32.132	32.110	81%	237%	5	↑ +13
13	Palermo	Tribunale di Caltanissetta	8.753	26.814	19.983	8%	228%	6	→ =
7	Roma	Tribunale di Sulmona	3.588	9.837	8.187	5%	228%	7	↓ -2
9	Napoli	Tribunale di Potenza	13.123	34.282	29.731	23%	227%	8	→ =
12	Palermo	Corte d'Appello di Messina	2.901	6.596	6.569	18%	226%	9	↓ -2
5	Roma	Tribunale di Lucca	18.675	36.794	36.196	37%	194%	10	↑ +7
9	Napoli	Corte d'Appello di Potenza	1.753	3.429	3.338	24%	190%	11	↑ +2
5	Roma	Tribunale di Pistoia	12.820	23.733	23.608	9%	184%	12	↓ -3
12	Palermo	Corte d'Appello di Catania	7.355	13.377	13.375	10%	182%	13	↓ -3
5	Roma	Tribunale di Prato	12.160	22.127	22.100	12%	182%	14	↓ -3
9	Napoli	Corte d'Appello di Salerno	4.283	7.722	7.685	19%	179%	15	→ =
2	Milano	Corte d'Appello di Milano	11.515	21.116	19.831	100%	172%	16	↑ +104
10	Napoli	Corte d'Appello di Lecce	3.493	6.047	5.990	16%	171%	17	↑ +2
4	Bologna	Tribunale di Pesaro	11.378	20.436	19.432	10%	171%	18	↓ -4
3	Bologna	Tribunale di Gorizia	5.406	9.862	9.127	-1%	169%	19	↓ -7
5	Roma	Tribunale di Grosseto	10.035	16.872	16.733	15%	167%	20	↑ +1
5	Roma	Corte d'Appello di Perugia	2.263	3.721	3.720	5%	164%	21	↓ -5
1	Milano	Corte d'Appello di Torino	5.152	8.598	8.459	17%	164%	22	↑ +2
11	Napoli	Tribunale di Vibo Valentia	7.558	12.071	12.063	7%	160%	23	↓ -3
4	Bologna	Corte d'Appello di Ancona	4.446	8.298	7.058	15%	159%	24	↑ +1
10	Napoli	Corte d'Appello di Bari	8.122	13.011	12.813	16%	158%	25	↑ +1

ARCHIVI DIGITALI DEL PCT- problemi e prospettive

DIGITALIZZAZIONE PNRR FASCICOLI CIVILI

- La massiva digitalizzazione PNRR è stata condotta con le regole della scansione e dell'upload di atti cartacei, **non attraverso le regole del CAD, richiamate dal DM 3 maggio 2023.**
- E' stato chiesto agli Uffici di digitalizzare direttamente (in caso di poche pagine) o di affidare ad un fornitore esterno la scansione di migliaia di procedimenti, con certificazione complessiva dell'attività svolta attestando «**fascicolo interamente digitale PNRR**»

Criticità

- ATTESTAZIONE NON CONFORME AL DM 3 MAGGIO 2023
- L'ART 2 DM 3 MAGGIO 2023
- «Gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo a norma dell'art. 196-quater.... disp. att..... sono acquisiti dalla cancelleria che provvede ad effettuarne copia informatica che inserisce nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale» su ogni atto scansionato»

ARCHIVI DIGITALI DEL PCT- problemi e prospettive

ART 22 comma 4-bis CAD

- «Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto ad impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico»

Tit. V ter disp att cpc

- Capo II Della conformità delle copie agli originali (art. 196-octies e ss disp. att.) mantiene il potere/dovere di certificazione da parte dei professionisti a prescindere dai requisiti di originale informatico della maggior parte degli atti contenuti nei fascicoli digitali.
- Continuità con l'art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 179/12 (abrogato ex art. 11 D.lgs. 149/2022 dal 28 febbraio 2023).



Grazie

Nicola Stellato



0254333002



nicola.stellato@giustizia.it



www.ca.milano.giustizia.it



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-SA-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)